

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca, **Presidente f.f.**, dall'Avv. Angelo Venturini, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, in collaborazione con i Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 gennaio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO FERRIGNO (Direttore Sportivo della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 2653/290 pf13-14/AM/ma del 27.11.2013).

La Procura federale, con la suindicata nota del 27 novembre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Fabrizio Ferrigno, Direttore Sportivo tesserato per la Società ACR Messina Srl, per rispondere della violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i doveri di lealtà, correttezza e probità poiché, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, esprimeva pubblicamente, commentando la gara Melfi-Messina del 16/11/2013 sul sito www.tuttolegapro.com in data 19/11/2013, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Sig. Livio Marinelli, arbitro della Sez. di Tivoli, mettendo altresì in dubbio la preparazione e la competenza dell'Ufficiale di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso;
- la Società ACR Messina Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2, del CGS in relazione all'art. 5 comma 2 del CGS per la violazione ascritta al proprio Direttore Sportivo, Sig. Fabrizio Ferrigno.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Fabrizio Ferrigno e la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Fabrizio Ferrigno e la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio Ferrigno, sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società ACR Messina Srl, sanzione dell'ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.600,00 (€ milleseicento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Fabrizio Ferrigno;

- ammenda di € 1.600,00 (€ milleseicento/00) per la Società ACR Messina Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SARAMIN (Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 ▪ (nota n. 2984/1232 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013).

(133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SARAMIN (Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 ▪ (nota n. 2985/1233 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013).

(134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SARAMIN (Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 ▪ (nota n. 2986/1234 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013).

(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SARAMIN (Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 ▪ (nota n. 2987/1235 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013).

(136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SARAMIN (Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 ▪ (nota n. 2988/1236 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013).

(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SARAMIN (Presidente della Società ACFD Venezia 1984), Società ACFD VENEZIA 1984 ▪ (nota n. 2989/1237 pf12-13/GT/dl del 13.12.2013).

Preliminarmente la Commissione disciplinare nazionale dispone la riunione dei sei procedimenti in epigrafe per evidente connessione soggettiva.

La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Franco Saramin (Presidente e Legale rappresentante della ACFD Venezia 1984), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere corrisposto le somme dovute dagli Accordi economici in essere con le calciatrici Lisa Santacatterina, Irene Tombola, Lisa Galvan, Caterina Cedolini, Federica Chinello, Arianna Brotto, nel termine di trenta giorni dalla

comunicazione della C.A.E. previsto dalle citate norme, violando quanto disposto dalla Commissione medesima nelle relative delibere.

- la ACFD Venezia 1984, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale rappresentante.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 11 (undici) nei confronti del Sig. Saramin, per la ACFD Venezia 1984, nonché l'ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00) . Per le parti deferite nessuno è comparso.

La Società ha fatto pervenire una breve memoria difensiva, cumulativa per i sei deferimenti nella quale il legale rappresentante lamenta le numerose difficoltà di natura economica patite dalla Società in questione che avrebbero impedito il puntuale adempimento nei confronti delle calciatrici.

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge la violazione contestata ai deferiti della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS.

Come correttamente rilevato dalla Procura Federale, la mancata corresponsione nel termine prescritto delle somme dovute per le ragioni esposte, integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società deferita, la quale ha disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla CAE e di inviare la relativa liberatoria nel termine prescritto. Gli addebiti contestati dalla Procura Federale risultano provati per tabulas e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte del legale rappresentante della Società, Franco Saramin in virtù del rapporto di immedesimazione organica, ed alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta. Pur comprendendo dal punto di vista sportivo le giustificazioni addotte dal Sig.Saramin, non si può che rilevare la pacifica violazione delle norme federali citate.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a Franco Saramin: inibizione per mesi 11 (undici);
- alla ACFD Venezia 1984: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Augusto De Luca

Pubblicato in Roma il 29 gennaio 2014

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete